



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori IRTO, BAZOLI e VERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2026

Istituzione delle sezioni specializzate in materia digitale e modifiche
al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168

ONOREVOLI SENATRICI E ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge muove da una constatazione ormai difficilmente contestabile. Il digitale non rappresenta più un segmento marginale dell'attività economica, ma costituisce una componente ordinaria dell'organizzazione d'impresa, della circolazione dei beni e dei servizi, della gestione dei dati, dell'erogazione di prestazioni professionali e della costruzione dei rapporti contrattuali.

I dati ufficiali più recenti confermano questa trasformazione. In Italia, nel 2025, il 68,1 per cento delle imprese con almeno 10 addetti acquistava servizi di *cloud computing* di livello intermedio o avanzato, il 56,0 per cento utilizzava *software* gestionali, il 42,7 per cento svolgeva attività di analisi dei dati e il 16,4 per cento impiegava almeno una tecnologia di intelligenza artificiale; nelle grandi imprese tale quota saliva al 53,1 per cento. Nello stesso anno, secondo Eurostat, il 75,6 per cento delle imprese italiane ha utilizzato servizi *cloud* a pagamento, collocando l'Italia tra i Paesi europei con la più elevata diffusione di tali soluzioni. Questi numeri descrivono un'economia nella quale il rapporto contrattuale digitale è divenuto strutturale e quotidiano, con una crescente rilevanza anche dei sistemi di intelligenza artificiale nei processi produttivi e decisionali.

In un contesto simile, l'aumento della digitalizzazione non produce soltanto nuovi strumenti operativi, ma genera anche una moltiplicazione di rapporti giuridici caratterizzati da un elevato tasso di tecnicità. La fornitura di *software*, i servizi in *cloud*, l'integrazione di sistemi informatici, i servizi di intermediazione *online*, l'utilizzo professionale di piattaforme, la gestione dei dati, i servizi di *advertising* digitale, i contratti

aventi a oggetto contenuti o servizi digitali, nonché i rapporti concernenti sistemi di intelligenza artificiale, danno luogo a controversie nelle quali la questione giuridica e quella tecnica risultano strettamente intrecciate. La difficoltà non riguarda soltanto la ricostruzione del fatto, ma anche la qualificazione della prestazione, l'individuazione dell'inadempimento, la valutazione della diligenza professionale, la misura della responsabilità, la prova del danno e la selezione del rimedio civilistico adeguato. La dispersione di tali controversie tra uffici e sezioni privi di una specializzazione dedicata rischia di indebolire l'uniformità interpretativa e di rallentare la formazione di orientamenti stabili. Tale esigenza di concentrazione specialistica si ricava, in via logica, proprio dall'ampiezza del fenomeno economico e dalla crescente complessità del quadro regolatorio europeo.

A questa trasformazione del mercato si è infatti accompagnata una progressiva densificazione della disciplina europea del digitale. La direttiva (UE) 2019/770 ha introdotto una disciplina specifica dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. Il regolamento (UE) 2022/2065 ha dettato regole armonizzate per il mercato unico dei servizi digitali. Il regolamento (UE) 2022/1925 ha introdotto una disciplina volta a garantire mercati equi e contendibili nel settore digitale. Il regolamento (UE) 2023/2854 ha fissato regole armonizzate sull'accesso ai dati e sul loro utilizzo, intervenendo espressamente anche sul versante degli squilibri contrattuali. Il regolamento (UE) 2024/1689 ha infine stabilito un quadro armonizzato in materia di intelligenza artificiale. Il risultato è un ambiente normativo

stratificato, nel quale il contenzioso civile e commerciale concernente rapporti digitali richiede giudici in grado di maneggiare, con continuità e competenza, fonti interne, diritto dell'Unione europea e profili tecnico-economici della prestazione.

Il presente disegno di legge si colloca entro il perimetro costituzionale già tracciato dall'articolo 102 della Costituzione, che consente l'istituzione, presso gli organi giudiziari ordinari, di sezioni specializzate per determinate materie. Essa, pertanto, non introduce un nuovo giudice speciale e non altera il riparto costituzionale delle giurisdizioni. La scelta legislativa consiste nel creare una specializzazione interna all'ordine giudiziario ordinario, limitata al settore civile e commerciale, sul modello già sperimentato dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Tale decreto ha infatti istituito sezioni specializzate presso tribunali e corti d'appello, ha riservato la trattazione a magistrati dotati di specifiche competenze e ha adottato un criterio di concentrazione territoriale.

La medesima disciplina è stata poi integrata nel 2012, quando il legislatore ha trasformato l'originario modello delle sezioni in materia di proprietà industriale e intellettuale nelle attuali sezioni specializzate in materia di impresa. Proprio questa continuità ordinamentale rende il decreto legislativo n. 168 del 2003 la sede più naturale per introdurre una nuova specializzazione dedicata al contenzioso digitale.

Il disegno di legge persegue, quindi, una finalità ordinamentale precisa. Si intende concentrare, presso le stesse sedi oggi previste per le sezioni specializzate in materia di impresa, le controversie devolute alla giurisdizione ordinaria in materia civile e commerciale nelle quali il nucleo principale del rapporto dedotto in giudizio è costituito da una prestazione digitale. La formula prescelta, « rapporti giuridici a prestazione digitale prevalente », consente di selezionare le liti in cui il digitale non costituisce un mero

strumento occasionale, ma il contenuto effettivo della prestazione, dell'inadempimento o della responsabilità dedotta. In questo modo si evita sia il rischio di una nozione eccessivamente generica di « digitale », sia quello opposto di una elencazione casistica destinata a invecchiare rapidamente. Il riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale viene inserito come *species* all'interno del *genus* dei rapporti digitali, in coerenza con la definizione europea contenuta nel regolamento (UE) 2024/1689, così da evitare definizioni nazionali autonome e potenzialmente divergenti. La scelta di mantenere il testo entro il solo perimetro civile e commerciale risponde a un'esigenza di chiarezza e di tenuta sistematica. Restano pertanto estranee alla nuova competenza le controversie devolute al tribunale in funzione di giudice del lavoro ai sensi degli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile, così come restano escluse le controversie attribuite alla giurisdizione amministrativa ai sensi degli articoli 7 e 133 del codice del processo amministrativo. Questa delimitazione assume particolare rilievo proprio nelle materie digitali, nelle quali possono facilmente intrecciarsi profili contrattuali, rapporti di lavoro e poteri autoritativi delle pubbliche amministrazioni o delle autorità indipendenti. Il disegno di legge scioglie tale possibile sovrapposizione in modo espresso, preservando il riparto vigente e confinando la nuova specializzazione al contenzioso civile e commerciale tra soggetti privati o, comunque, a domande non attratte nella sfera pubblicistica o lavoristica.

La riforma inoltre non incide sulle controversie già attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa quando il profilo digitale risulti accessorio o strumentale rispetto all'oggetto principale della domanda. Si evita così di alterare l'assetto già vigente in materia di proprietà industriale, diritto d'autore, antitrust, azioni di classe e azioni rappresentative. La nuova specializzazione, per-

tanto, non si sovrappone alla sezione impresa, ma la affianca su un terreno diverso, individuato non dalla sola presenza di tecnologia, bensì dalla centralità della prestazione digitale nel rapporto dedotto in giudizio. Anche sotto questo profilo, la novella si innesta nel sistema esistente senza fratture e senza duplicazioni.

Il disegno di legge valorizza altresì il tema della formazione. La crescente frequenza di controversie aventi a oggetto *software*, *cloud*, integrazione di sistemi, dati, piattaforme, servizi digitali e sistemi di intelligenza artificiale rende opportuno prevedere, accanto alla specializzazione tabellare, un percorso di formazione iniziale e permanente per i magistrati assegnati alle nuove sezioni. La formazione, in questa materia, non svolge una funzione accessoria. Essa concorre direttamente alla qualità della decisione, perché consente una più corretta comprensione del contenuto tecnico della prestazione, una migliore gestione dell'istruzione probatoria e una più stabile elaborazione degli indirizzi interpretativi. Anche in questo caso, la proposta non crea nuovi apparati, ma utilizza gli strumenti ordinamentali già esistenti.

Val la pena evidenziare come lo studio delle esperienze di altri Paesi mostri, anzitutto, il fatto che la specializzazione giudiziaria in materia tecnologica e digitale sia una risposta già sperimentata in ordinamenti avanzati. Nel Regno Unito, ad esempio, opera la *Technology and Construction Court*, una *specialist court* inserita nella *King's Bench Division* e nel sistema delle *Business and Property Courts*, competente, tra l'altro, anche per controversie relative alla progettazione, fornitura e installazione di *computer*, *software* e sistemi di rete.

Il dato comparato è particolarmente significativo perché non si tratta di una sezione marginale: nel rapporto annuale 2023-2024 la *Court* si definisce « *very busy* », segnala un tasso di definizione conciliativa superiore

all'80 per cento, tempi ordinari di definizione dei giudizi contestati nell'ordine di circa 12-18 mesi e, soprattutto, un aumento delle controversie derivanti da complessi sistemi *software* e infrastrutture informatiche, oltre alla crescente rilevanza dell'intelligenza artificiale anche come oggetto del contenzioso e della gestione processuale.

Il modello britannico conferma, quindi, come la risposta più efficace consista nella concentrazione di controversie tecnicamente omogenee presso giudici ordinari dotati di competenze specialistiche e di strumenti processuali adeguati, piuttosto che la istituzione di un giudice separato e autonomo (*Courts and Tribunals Judiciary*).

Fuori dall'Europa, gli esempi di Cina e Singapore rafforzano, con soluzioni diverse, la medesima esigenza di specializzazione. In Cina, la giustizia digitale ha assunto una forma particolarmente avanzata con le *Internet Courts* di Hangzhou, Pechino e Guangzhou: la prima è stata istituita nel 2017, le altre nel 2018, e già al 31 ottobre 2019 i tre tribunali avevano accettato quasi 120.000 cause, con una riduzione dei tempi di trattazione vicina al 50 per cento. Ancora più rilevante è il fatto che, nel 2025, la Corte Suprema del Popolo abbia ridefinito la loro giurisdizione per concentrarla su controversie nuove, complesse e strettamente collegate alla *digital economy*, comprese quelle su titolarità dei dati, tutela della riservatezza, proprietà virtuale e concorrenza sleale nel cyberspazio. (english.court.gov.cn)

Singapore si colloca su un versante diverso ma ugualmente interessante: nel 2021 la *Singapore International Commercial Court* ha istituito la *Technology, Infrastructure and Construction List*, espressamente destinata anche a controversie su *computer systems*, *software* e forniture di beni o servizi per progetti tecnologici; poi, dal 16 marzo 2026, la *General Division dell'High Court* ha istituito una vera *Digital Economy Specialised List*, dedicata a liti su intelli-

genza artificiale, dati conservati su *cloud* o piattaforme remote, *distributed ledger technology*, cripto-attività, piattaforme di *e-commerce* e *smart contracts*.

Si tratta di un precedente particolarmente vicino alla presente proposta, perché dimostra che anche un ordinamento di *common law* fortemente orientato all'efficienza ha ritenuto opportuno concentrare le controversie della *digital economy* all'interno della giurisdizione ordinaria mediante una lista specialistica espressamente dedicata; nello stesso sistema, peraltro, la Corte Suprema di Singapore ha ricevuto 12.363 nuovi casi nel 2023.

La finalità complessiva del disegno di legge è dunque quella di fornire all'ordinamento un presidio specialistico adeguato alla trasformazione del contenzioso civile e commerciale generato dall'economia digitale. La crescita quantitativa dell'utilizzo di servizi *cloud*, *software*, dati e tecnologie di intelligenza artificiale, unita all'intensificazione del quadro regolatorio europeo, rende ragionevole e opportuna una risposta organizzativa mirata. La concentrazione del contenzioso presso sezioni specializzate dedicate consente di rafforzare la prevedibilità delle decisioni, migliorare la qualità tecnica del giudizio e favorire un'elaborazione giurisprudenziale più coerente in un settore destinato a incidere in misura sempre maggiore sulla vita economica del Paese.

Nello specifico, l'articolo 1 individua le finalità e l'oggetto della riforma. La disposizione chiarisce che la proposta, in attuazione dell'articolo 102 della Costituzione, istituisce sezioni specializzate in materia digitale presso gli organi giudiziari ordinari, al fine di assicurare specializzazione, uniformità interpretativa ed efficienza nella trattazione delle controversie devolute alla giurisdizione ordinaria in materia civile e commerciale concernenti rapporti giuridici a prestazione digitale prevalente.

L'articolo 2 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003. La disposizione sostituisce la rubrica dell'articolo 1 del decreto e prevede espressamente che, presso i tribunali e le corti d'appello sedi delle sezioni specializzate in materia di impresa, siano istituite sezioni specializzate in materia digitale, competenti per le controversie di cui al nuovo articolo 3-*bis*. La scelta recepisce il modello della concentrazione territoriale già adottato dal legislatore e consente di utilizzare sedi giudiziarie già individuate dall'ordinamento.

L'articolo 3 inserisce nel decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, il nuovo articolo 2-*bis* e disciplina la composizione delle sezioni specializzate in materia digitale. Si prevede che esse siano composte da magistrati dotati di specifiche competenze nel diritto civile, commerciale e processuale applicato ai rapporti giuridici a prestazione digitale prevalente. La disposizione valorizza la continuità di trattazione e l'omogeneità degli indirizzi interpretativi e attribuisce alla Scuola superiore della magistratura il compito di assicurare percorsi di formazione iniziale e permanente, comprensivi anche dei profili concernenti i sistemi di intelligenza artificiale.

L'articolo 4 inserisce nel decreto legislativo n. 168 del 2003 il nuovo articolo 3-*bis* e individua la competenza per materia delle sezioni specializzate in materia digitale. La disposizione assume come criterio ordinatore la nozione di « rapporti giuridici a prestazione digitale prevalente » e vi ricomprende le controversie concernenti la costituzione, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione, l'inadempimento, la risoluzione o la responsabilità derivante dalla fornitura, dallo sviluppo, dalla concessione in uso, dall'integrazione, dalla manutenzione, dalla gestione, dall'intermediazione o dallo sfruttamento economico di beni, servizi, sistemi o infrastrutture digitali, inclusi i sistemi di intelligenza artificiale, quando tali elementi

costituiscono il nucleo principale della domanda. Il medesimo articolo mantiene ferme le competenze delle sezioni specializzate in materia di impresa e degli altri giudici specializzati, esclude le controversie devolute al giudice del lavoro, quelle attribuite alla giurisdizione amministrativa e attribuisce inoltre alle sezioni specializzate in materia digitale le cause e i procedimenti connessi quando la domanda principale rientra nella competenza delle medesime sezioni.

L'articolo 5 modifica gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 168 del 2003. Per un verso, stabilisce che per le controversie di cui all'articolo 3-*bis* la competenza territoriale sia determinata secondo i medesimi criteri previsti per le sezioni specializzate in materia di impresa, in coerenza con il modello di concentrazione territoriale già adottato dal decreto legislativo n. 168 del 2003. Per altro verso, estende alle sezioni specializzate in materia digitale la regola già prevista dall'articolo 5 del decreto per le sezioni impresa, attribuendo al presidente della sezione specializzata in materia digitale le competenze che la legge riserva al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello nelle materie devolute alla nuova sezione. L'integrazione evita che, negli uffici in cui le due sezioni specializzate

coesistono, si determini un vuoto di raccordo istituzionale quanto all'esercizio delle funzioni presidenziali.

L'articolo 6 reca le disposizioni di coordinamento ordinamentale. La disposizione riconduce l'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia digitale, la distribuzione degli affari e l'organizzazione interna degli uffici al sistema tabellare previsto dall'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Consiglio superiore della magistratura provveda agli adempimenti di competenza in materia tabellare e che, entro il medesimo termine, la Scuola superiore della magistratura definisca e attivi i programmi formativi previsti dal nuovo articolo 2-*bis*.

L'articolo 7 reca le disposizioni transitorie, in particolare prevede che la nuova disciplina si applichi ai giudizi instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge e stabilisce che le controversie pendenti a tale data restino attribuite al giudice precedentemente competente.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria e disciplina l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 102 della Costituzione, istituisce sezioni specializzate in materia digitale presso gli organi giudiziari ordinari, al fine di assicurare specializzazione, uniformità interpretativa ed efficienza nella trattazione delle controversie devolute alla giurisdizione ordinaria in materia civile e commerciale concernenti rapporti giuridici a prestazione digitale prevalente.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« *1-ter.* Presso i tribunali e le corti d'appello sedi delle sezioni specializzate in materia di impresa sono istituite sezioni specializzate in materia digitale, competenti per le controversie di cui all'articolo 3-*bis* »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente:
« Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa e delle sezioni specializzate in materia digitale ».

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168)

1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – (*Composizione delle sezioni specializzate in materia digitale*) – 1. Le sezioni specializzate in materia digitale sono composte da magistrati dotati di specifiche competenze nel diritto civile, commerciale e processuale applicato ai rapporti giuridici a prestazione digitale prevalente.

2. L'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia digitale è effettuata in modo da assicurare continuità di trattazione, omogeneità degli indirizzi interpretativi e valorizzazione delle competenze maturate.

3. La Scuola superiore della magistratura assicura specifici percorsi di formazione iniziale e permanente per i magistrati assegnati alle sezioni specializzate in materia digitale, con riguardo ai profili giuridici, organizzativi e tecnico-economici delle controversie attribuite alla loro competenza, inclusi quelli concernenti i sistemi di intelligenza artificiale, come definiti dal regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 ».

Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168)

1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. – (*Competenza per materia delle sezioni specializzate in materia digitale*) – 1. Le sezioni specializzate in materia digitale sono competenti per le contro-

versie devolute alla giurisdizione ordinaria in materia civile e commerciale nelle quali l'oggetto principale della domanda concerne rapporti giuridici a prestazione digitale prevalente.

2. Ai fini del comma 1 sono rapporti giuridici a prestazione digitale prevalente quelli aventi a oggetto la costituzione, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione, l'inadempimento, la risoluzione o la responsabilità derivante dalla fornitura, dallo sviluppo, dalla concessione in uso, dall'integrazione, dalla manutenzione, dalla gestione, dall'intermediazione o dallo sfruttamento economico di beni, servizi, sistemi o infrastrutture digitali, inclusi i sistemi di intelligenza artificiale, come definiti dal regolamento (UE) 2024/1689, quando tali elementi costituiscono il nucleo principale della domanda.

3. Restano attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie di cui all'articolo 3, anche quando presentano profili digitali o concernono sistemi di intelligenza artificiale, ove tali profili abbiano carattere accessorio o strumentale rispetto all'oggetto principale della domanda.

4. Restano altresì ferme le competenze attribuite dalla legge ad altre sezioni specializzate o ad altro giudice. Sono escluse dalla competenza delle sezioni specializzate in materia digitale le controversie devolute al tribunale in funzione di giudice del lavoro ai sensi degli articoli 409 e 442 del codice di procedura civile.

5. Sono altresì escluse le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa ai sensi degli articoli 7 e 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché quelle aventi ad oggetto atti, provvedimenti, ordini, sanzioni, omissioni o condotte autoritative delle pubbliche amministrazioni e delle autorità amministrative indipendenti, incluse quelle relative all'esercizio dei poteri di vigilanza, controllo, accer-

tamento o sanzione nelle materie della protezione dei dati personali, delle comunicazioni elettroniche, della concorrenza, della cybersicurezza e dell'intelligenza artificiale.

6. Le sezioni specializzate in materia digitale sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui al comma 1, quando la domanda principale rientra nella competenza delle medesime sezioni ».

Art. 5.

*(Ulteriori modifiche al decreto legislativo
27 giugno 2003, n. 168)*

1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Per le controversie di cui all'articolo 3-bis, la competenza territoriale è determinata secondo i medesimi criteri e con riferimento alle medesime sedi previsti dal presente articolo per le sezioni specializzate in materia di impresa »;

b) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nelle materie di cui all'articolo 3-bis, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al Presidente della rispettiva sezione specializzata in materia digitale ».

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. L'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia digitale, la distribuzione degli affari e l'organizzazione interna degli uffici sono disciplinate nell'am-

bito delle tabelle degli uffici giudiziari di cui all'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede agli adempimenti di competenza in materia tabellare.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, la Scuola superiore della magistratura definisce e attiva i programmi formativi di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.

2. Le controversie pendenti alla data di cui al comma 1 restano attribuite al giudice precedentemente competente.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

